DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1994

che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di un aiuto a favore dell'industria carboniera per l'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1993/1994 e l'esercizio finanziario 1994/1995

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/574/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 9,

considerando quanto segue :

I

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione, con lettera del 30 marzo 1994, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della decisione n. 3632/93/CECA, un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera.

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione, con la stessa lettera, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 3632/93/CECA, gli interventi finanziari a favore dell'industria carboniera previsti per l'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1993/1994 e l'esercizio finanziario 1994/1995.

Ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione :

— emette un parere sulla conformità del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione agli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA ;

— delibera sulla proroga, nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1993/1994 per un importo di 2 187 759,71 UKL e nell'esercizio finanziario 1994/1995 per un importo di 116 354 577,43 UKL, dell'accantonamento autorizzato dalla Commissione fino al 31 dicembre 1993 e destinato alla copertura degli aiuti per le perdite d'esercizio di imprese produttrici di carbone in miniere sotterranee.

Le misure finanziarie previste dal Regno Unito a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. La Commissione deve quindi deliberare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 della decisione, in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri stabiliti dalla decisione stessa nonché alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

II

Il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione notificato dal Regno Unito deve essere esaminato rispetto agli obiettivi generali fissati all'articolo 2, paragrafo 1 nonché ai criteri e agli obiettivi specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Questo piano si basa sul Libro bianco sulle prospettive per il carbone pubblicato dal Regno Unito il 25 marzo 1993.

Il suo obiettivo prioritario è quello di rendere l'industria carboniera del Regno Unito pienamente competitiva rispetto ai prezzi del carbone sui mercati internazionali e di privatizzare in un futuro prossimo l'impresa British Coal.

Per realizzare tale obiettivo, l'industria deve rafforzare il processo di ristrutturazione a seguito del quale molte unità di produzione in sotterraneo devono essere oggetto di misure di chiusura o di arresto della produzione con messa in disuso degli impianti.

Talune sedi estrattive attualmente non competitive richiedono misure di razionalizzazione affinché la loro produzione possa diventare competitiva. Il governo del Regno Unito ha previsto a tale scopo la costituzione di un accantonamento che complessivamente non supera 120 Mio di UKL destinato a coprire temporaneamente con aiuti al funzionamento le loro perdite di esercizio. Gli aiuti dovrebbero permettere a queste sedi di trovare un mercato per lo smercio della loro produzione presso centrali termiche.

Il Regno Unito ha presentato al Parlamento un disegno di legge relativo alla pivatizzazione di British Coal e all'istituzione di un organismo indipendente incaricato, in particolare, della concessione di licenze di esercizio in un regime trasparente e non discriminante che garantisca la concorrenza leale tra tutte le imprese produttrici di carbone.

[1] GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

Il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione notificato dal Regno Unito, avente l'obiettivo di esporre integralmente il carbone prodotto nel Regno Unito alla concorrenza con il carbone importato e di sopprimere tutti gli aiuti, è conforme all'obiettivo — definito all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione — di realizzare, in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività, e ridurre progressivamente gli aiuti.

Dando a talune sedi estrattive il tempo necessario per migliorare la loro competitività, è possibile prevenire la chiusura a breve termine; ciò contribuisce alla soluzione dei problemi sociali e regionali connessi alla riduzione totale o parziale dell'attività di unità produttive, conformemente all'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della decisione n. 3632/93/CECA.

Il piano prevede misure appropriate e sforzi sostenuti per ottenere una riduzione tendenziale dei costi di produzione nel corso del periodo dal 1994 al 31 marzo 1998 affinché i prezzi di vendita della produzione complessiva di carbone del Regno Unito dopo tale data siano allineati sui prezzi del carbone praticati sui mercati internazionali.

La Commissione ha tenuto conto nella sua valutazione della conformità dei piani agli obiettivi generali e specifici, dell'intensità degli sforzi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e delle riduzioni di attività effettuate dall'industria carboniera del Regno Unito nel corso del periodo d'applicazione della decisione n. 2064/86/CECA della Commissione [1].

Il piano presentato dal Regno Unito è quindi conforme agli obiettivi specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

III

Con la decisione 94/333/CECA [2], la Commissione ha autorizzato il Regno Unito, in virtù della decisione n. 2064/86/CECA, a costituire un accantonamento per l'esercizio 1993 di 120 Mio di UKL destinato alla copertura delle perdite di esercizio di imprese produttrici di carbone in miniere sotterranee.

Tale decisione, concernente il periodo fino al 31 dicembre 1993, stabilisce che il Regno Unito debba notificare alla Commissione gli aiuti che decida di concedere, ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA.

Con lettera del 16 maggio 1994, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 94/333/CECA, che gli aiuti effettivamente versati ai beneficiari, utilizzando l'accantonamento di 120 Mio di UKL per l'anno civile 1993, ammontavano a 1 457 662,86 UKL e che il saldo di 118 542 337,14 UKL veniva riportato per un importo di 2 187 759,71 UKL all'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1993 terminante il 31 marzo 1994 e per un importo di 116 354 577,43 UKL all'esercizio finanziario 1994.

La Commissione deve quindi deliberare su queste due misure finanziarie.

IV

Gli importi di 2 187 759,71 UKL e di 116 354 577,43 UKL che il Regno Unito intende concedere alla sua industria carboniera sono destinati a coprire il divario esistente tra il costo di produzione di imprese o di unità produttive che possono beneficiare di aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA e il prezzo di vendita liberamente convenuto dalle parti contraenti in base alle condizioni vigenti sul mercato mondiale.

L'aiuto dovrebbe permettere alle suddette sedi o imprese durante il periodo di razionalizzazione di trovare un mercato per lo smercio della loro produzione presso le centrali termiche. Senza tale aiuto, questi impianti sarebbero condannati ad una chiusura a breve termine, cosa che aumenterebbe la gravità dei problemi sociali e regionali connessi alla regressione di questo settore industriale.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, gli aiuti devono essere approvati dalla Commissione, che delibera in funzione degli obiettivi e dei criteri generali stabiliti all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA. Nell'esame la Commissione valuta, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, la conformità delle misure previste ai piani comunicati in conformità dell'articolo 8 e degli obiettivi enunciati all'articolo 2.

Gli aiuti concorrono a realizzare, in relazione ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività. Il carattere transitorio degli aiuti, limitati al periodo fino alla privatizzazione della British Coal Corporation, nonché l'obiettivo cui sono intesi di rendere queste unità di produzione competitive rispetto al carbone importato, determinerà la loro pregressiva riduzione. Gli aiuti concorrono inoltre a risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla chiusura delle unità di produzione. Essi sono quindi conformi agli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA.

Gli aiuti previsti non superano, secondo la notifica del Regno Unito, per le quantità convenute, il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili. L'importo dell'aiuto al funzionamento per tonnellata non può dar luogo a prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per il carbone di analoga qualità dei paesi terzi.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 11.

Il Regno Unito vigilerà affinché gli aiuti non provochino discriminazioni ai sensi dell'articolo 4, lettera b) del trattato CECA tra produttori, acquirenti o consumatori.

Nella valutazione di queste misure, la Commissione ha tenuto conto del loro inserimento nel piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito.

Trattandosi di un accantonamento, il Regno Unito comunicherà mensilmente alla Commissione, ai fini di controllo, gli importi effettivamente versati, le quantità interessate, nonché le imprese beneficiarie.

V

Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dal Regno Unito, gli aiuti al funzionamento previsti a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione non pregiudica la decisione sulla compatibilità, rispetto ai trattati, dei contratti che potranno essere stipulati tra produttori di carbone e di energia elettrica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a riportare l'accantonamento autorizzato fino al 31 dicembre 1993 all'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1993/1994 per un importo di 2 187 759,71 UKL per coprire le perdite di esercizio delle imprese produttrici di carbone in miniere sotterranee.

Articolo 2

Il Regno Unito è autorizzato a riportare l'accantonamento autorizzato fino al 31 dicembre 1993 all'esercizio finanziario 1994/1995 per un importo di 116 354 577,43 UKL per coprire con aiuti al funzionamento le perdite di gestione delle imprese produttrici di carbone in miniere sotterranee.

Articolo 3

Il Regno Unito comunica mensilmente alla Commissione gli importi effettivamente versati ai beneficiari utilizzando l'accantonamento di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione nonché le quantità di carbone interessate e i nomi delle imprese beneficiarie.

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1994.

Per la Commissione

Marcelino OREJA

Membro della Commissione